



SPORTELLO UNICO per le attività produttive MOTTA VISCONTI

COMUNE DI MOTTA VISCONTI

Piazza San Rocco n. 9° - 20086 Motta Visconti (MI) - tel. 0290008118 - fax
0290009354

e-mail: suap@comune.mottavisconti.mi.it – sito: www.comune.mottavisconti.mi.it

INFORMATIVA SULLA S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di inizio attività)

Il “nuovo “ art. 49, comma 4-bis, del D.L. n. 78/2010 convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010, ha riformulato l’art. 19 della L. n. 241/1990, introducendo l’istituto della “Segnalazione Certificata di inizio attività – SCIA”, che ha preso il posto della Dichiarazione di inizio attività – DIA. Per i procedimenti di competenza regionale, la SCIA sostituisce quindi la DIAP (Dichiarazione di Inizio Attività Produttive).

L’istituto della SCIA si applica in presenza delle seguenti condizioni:

- deve trattarsi di esercizio di attività imprenditoriale, commerciale, artigianale;
- il rilascio dell’atto sostituito dalla segnalazione deve essere connesso esclusivamente all’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale;
- l’attività non deve essere subordinata ad alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale.

La SCIA non è ammissibile nei casi di avvio di un’attività per la quale la disciplina disponga la necessità di strumenti di programmazione che, per i pubblici esercizi, commercio su aree pubbliche, per le medie e grandi strutture di vendita sono in ogni caso previsti.

Se il Comune ha in vigore un atto di regolamentazione e pianificazione relativo al rilascio di natura “esterna” all’attività – che cioè si esaurisca nell’indicazione di presupposti di natura urbanistica richiesti per il rilascio (ad es. la richiesta di parcheggi) – ciò non è considerato impeditivo poiché trattasi di semplice regolamentazione.

SONO ESCLUSI DALL’AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA SCIA:

- i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali;
- gli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze;
- gli atti imposti alla normativa comunitaria, cioè in tutti quei casi in cui le normative comunitarie, recepite o direttamente applicate nel nostro ordinamento, approvate sia prima che dopo rispetto all’introduzione della disciplina sulla SCIA, prevedono l’attuazione di provvedimenti amministrativi necessariamente culminanti con l’adozione di un provvedimento espresso;
- le attività economiche a prevalente carattere finanziario.

L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data di presentazione della stessa all’amministrazione competente. Questa ha 60 giorni di tempo per procedere alle verifiche del caso, con particolare riferimento all’accertamento dei requisiti e presupposti legittimanti l’esercizio dell’attività; può quindi adottare i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione di eventuali effetti dannosi di essa.

Decorsi 60 giorni dalla presentazione della segnalazione, la Pubblica Amministrazione può intervenire su “provvedimento consolidato” legittimante l’esercizio dell’attività solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell’attività dei privati alla normativa vigente.

Resta fermo sempre quindi, anche oltre i 60 giorni, l’obbligo per l’Amministrazione di segnalazione alla competente autorità giudiziaria nell’ipotesi di false attestazioni e dichiarazioni con possibilità per

l'Amministrazione di adottare i conseguenti provvedimenti inibitori nel caso di accertate responsabilità.

N.B. ai sensi dell'art. 19 comma 6-bis (comma aggiunto dall'art. 5, comma 2, Legge n. 106 del 2011, poi così modificato dall'art. 6, comma 1, decreto-legge n. 138 del 2011, convertito dalla legge n. 148 del 2011), **nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta giorni.**

Applicazione della SCIA alle attività commerciali

Sono soggetti a SCIA i seguenti procedimenti:

- apertura, trasferimento di sede e ampliamento della superficie di esercizi di vicinato fino ai limiti previsti dall'art. 4 comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 114/98;
- avvio attività di vendita di prodotti negli spacci interni;
- avvio di attività di vendita di prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici;
- attività di vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione;
- avvio di attività di vendita al dettaglio o raccolta ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori;
- apertura, trasferimento e ampliamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande nei soli casi in cui la somministrazione è svolta congiuntamente all'attività di intrattenimento; negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali, autostrade, stazioni e mezzi di trasporto pubblico, mense aziendali, spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti, scuole esclusivamente nei confronti di studenti e dipendenti; nel domicilio del consumatore: attività svolte da ospedali, case di cura, parrocchie, comunità religiose, stabilimenti forze dell'ordine, all'interno di musei, teatri e simili.
- avvio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande svolta in occasione di riunioni straordinarie di persone nell'ambito di manifestazioni temporanee.

Ai soli fini del rispetto della normativa comunitaria in materia di sicurezza alimentare, deve essere presentata la SCIA per:

- avvio di attività di commercio all'ingrosso di prodotti alimentari;
- avvio di attività di vendita di prodotti alimentari in una media struttura, dopo aver ottenuto l'autorizzazione amministrativa ex art. 8 del D.Lgs. 114/98, è necessario presentare la modulistica SCIA ai fini del rispetto della normativa in materia di sicurezza alimentare;
- avvio attività di vendita di prodotti alimentari in una grande struttura, dopo aver ottenuto l'autorizzazione amministrativa ex art. 9 del D.Lgs. 144/98 in materia di sicurezza alimentare;
- avvio di attività di vendita di prodotti alimentari nell'ambito del commercio ambulante, dopo aver ottenuto le autorizzazioni di cui agli artt. 23 e 24 l.r. 6/2010, è necessario presentare la modulistica SCIA ai fini del rispetto della normativa in materia di sicurezza alimentare.

I trasferimenti di sede dei pubblici esercizi sono soggetti a SCIA e non più ad autorizzazione nelle zone comunali non soggette a programmazione.

E' necessaria l'autorizzazione nei seguenti casi:

- avvio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nelle zone del territorio comunale che siano state assoggettate o siano assoggettabili a programmazione;
- trasferimento di un'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande da una sede collocata in zona non sottoposta a programmazione ad una sede collocata in zona tutelata nell'ambito della programmazione;
- trasferimento di un'attività di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ottenuta nell'ambito di zona comunale già oggetto di programmazione o tutela nell'ambito della stessa zona.

Applicazione della SCIA ad attività del settore turismo

Sono soggetti a disciplina SCIA i seguenti procedimenti:

- avvio di attività alberghiera;
- avvio di attività ricettive all'aria aperta;

- avvio di attività ricettiva non alberghiera (casa per ferie, esercizi di affittacamere, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast).

Per le attività alberghiere, prima di presentare la SCIA, è necessario aver ottenuto la classificazione di cui all'art. 24 della l.r. n. 15/2007 e che per l'avvio di nuove attività ricettive all'aria aperta, sempre prima di presentare la SCIA, è necessario presentare alla Provincia la dichiarazione per l'attribuzione della classificazione ai sensi dell'art. 57 della l.r. citata.

L'avvio dell'attività di agenzia viaggi resta oggetto ad autorizzazione amministrativa ai sensi dell'art. 82 della l.r. 15/2007.

Applicazione della SCIA al settore attività produttive, industriali, artigianali e dei servizi alla persona

Sono soggette a SCIA le attività produttive, industriali, artigianali e dei Servizi alla persona per le quali era già stata introdotta la Dichiarazione di Inizio Attività Produttiva (DIAP) a seguito dei provvedimenti regionali: L.R.1/07, L.R.8/07 ora confluita nella L.R. 33/09 e successivi provvedimenti attuativi – D.G.R. 4502/07, D.G.R. 6919/08 e D.G.R. 8547/08.

Applicazione della SCIA ad attività del settore edilizio

Nell'ambito del settore edilizio la SCIA si applica alle seguenti attività:

- Interventi di manutenzione straordinaria non liberalizzati ovvero non eccedenti alla previsione di cui all'art. 6 comma 2 lett.a), d.p.r. 380/2001;
- Interventi di restauro e risanamento conservativo;
- Interventi di ristrutturazione edilizia leggera ovvero non rientranti nella fattispecie di cui all'art. 10 comma 1, lett.c), d.p.r. 380/2001.

Applicazione della SCIA ad attività del settore agricoltura

E' soggetto a disciplina SCIA il seguente procedimento:

- avvio di attività agrituristica (ex DAA);
- avvio di attività di vendita diretta di alimenti prodotti in proprio dagli agricoltori (ad esempio: spacci aziendali, partecipazione ai mercati degli agricoltori, vendita mediante apparecchi automatici).